LEGGE ORGANICA SUL MONOPOLIO DEI SALI E DEI TABACCHI

Art. 73

Vendita di generi di monopolio senza licenza od acquisto da persone non autorizzate alla vendita

Chiunque vende generi di monopolio senza licenza e' punito con l'ammenda da L. 50 a L. 200, se trattasi di sali; da L. 100 a L. 500, se trattasi di tabacchi.

Chiunque compra sale o tabacchi da persona non autorizzata alla vendita e' punito con l'ammenda da L. 50 a L. 200.

Versione in vigore dal 13 marzo 1929, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Legge organica sul monopolio dei sali e dei tabacchi
Estremi	Legge 21 gennaio 1929, n. 67
Parte	Terza — Reati e pene
Titolo	I — Contravvenzioni
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 26 febbraio 1929

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/legge-organica-sul-monopolio-dei-sali-e-dei-tabacchi/art-73-vendita-di-generi-di-monopolio-senza-licenza-od-acquisto-da-persone/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it